

Statuto

Art. 1) – E' costituita, senza limiti di durata, la FONDAZIONE VIDAS, con sede a Milano, via Ojetti n. 66.

Art. 2) - La fondazione ha per scopo, senza fini di lucro:

a) la ricerca, lo studio, la realizzazione e la promozione di tutte le forme di assistenza, anche domiciliare, dirette ad alleviare le sofferenze in tutti i loro molteplici aspetti e a migliorare la situazione ambientale dei sofferenti bisognosi;

b) la formazione, anche tramite idonee strutture esterne, degli operatori socio - sanitari e dei volontari in qualsiasi contesto e struttura, in Italia e all'estero; le attività di sensibilizzazione e di informazione di tutti coloro che desiderino approfondire tematiche di arricchimento socio - culturale;

c) l'erogazione di mezzi necessari allo svolgimento della sua attività all'associazione "VIDAS - Volontari Italiani Domiciliari per l'Assistenza ai Sofferenti" fino a quando tale associazione conserverà le sue caratteristiche di associazione liberamente costituita per l'organizzazione e l'attuazione, anche attraverso servizio volontario, delle forme di assistenza di cui alla precedente lettera a).

Art. 3) - La fondazione, per il raggiungimento del proprio scopo, promuoverà e favorirà le attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare all'attuazione del proprio scopo; promuoverà intese con istituti, enti o associazioni italiani ed esteri attivi in campi simili o complementari.

Art. 4) - Il patrimonio della fondazione é costituito innanzitutto dai titoli di stato conferiti dai fondatori con l'atto costitutivo; quindi da elargizioni fatte da enti o da privati con destinazione espressa o deliberata dal consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio della fondazione; da fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni autorizzate a norma di legge e da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le fosse donato, legato o lasciato in eredità.

Art. 5) – La fondazione é amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a undici membri nel numero di volta in volta determinato con delibera del consiglio di amministrazione.

Inizialmente il consiglio di amministrazione é composto dai fondatori a tale carica nominati nell'atto costitutivo, i quali rimangono in carica senza limiti di tempo, sino a decadenza, dimissioni o revoca deliberata a maggioranza dal consiglio stesso per gravi motivi.

Gli amministratori cessati dalla carica sono sostituiti con delibera del consiglio di amministrazione; i nuovi amministratori così cooptati restano in carica sino all'approvazione del consuntivo annuale del terzo esercizio successivo a quello della loro nomina e sono rieleggibili.

Art. 6) – Il presidente del consiglio, il vice presidente, il tesoriere sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal consiglio, fra i propri membri. Essi restano in carica sino all'approvazione del consuntivo annuale del terzo esercizio successivo a quello della loro nomina e sono rieleggibili.

Art. 7) – Ogni carica é assolutamente gratuita.

Art. 8) – Al consiglio di amministrazione é attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione.

In particolare, il consiglio:

a - redige il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria;

b - assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

c - delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;

d - predispone i programmi della fondazione;

e – decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla fondazione;

f – controlla l'impiego dei contributi concessi alla associazione "VIDAS";

g – delibera le modifiche allo statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;

h – nomina il collegio dei revisori e il suo presidente.

Il consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Il consiglio può nominare, di volta in volta o anche periodicamente, il segretario del consiglio, definendone le funzioni.

Art. 9) – Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate, almeno una volta all'anno, con avviso, contenente l'ordine del giorno, spedito per posta almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma spedito il giorno prima della data della riunione.

Art. 10) - Il consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente della fondazione.

Art. 11) – Il presidente e il vice presidente hanno la legale rappresentanza della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il vice presidente sostituisce e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 12) – La revisione della gestione della fondazione è attribuita ad un collegio di revisori nominati dal consiglio di amministrazione che restano in carica sino all'approvazione del consuntivo annuale del terzo esercizio successivo a quello della loro nomina e sono rieleggibili.

Art. 13) – In caso di esaurimento degli scopi della fondazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti all'associazione "VIDAS - VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI", se tale associazione avrà conservato le caratteristiche di cui alla lettera c) dell'art. 2; in subordine, ad altri enti che perseguano i medesimi fini della fondazione o, in difetto, fini analoghi.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della fondazione, il consiglio di amministrazione nomina tre liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del consiglio stesso.

Art. 14) – Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge.

CHIARA CLERICI sigillo

La presente copia composta di n.6.....
federe e conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi,
Milano il,1 Aprile 2022.....

